

3

# **GLI ASSEGGNI IN PAGAMENTO**

## LA RIVALUTAZIONE

# Aumento dello 0,4% solo fino a quattro volte il minimo

di **Matteo Prioschi**

**È** dello 0,4% l'incremento per l'adeguamento all'inflazione degli assegni in pagamento quest'anno rispetto agli importi dell'anno scorso. Tale aumento, però, viene riconosciuto integralmente solo per le pensioni complessivamente di importo fino a quattro volte il trattamento minimo dell'anno scorso, cioè fino a 2.052,04 euro mensili lordi. Infatti la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici comporta un adeguamento

pieno (100%) dell'indice inflazionistico solo per gli importi più bassi, al fine di tutelare il potere di acquisto dei pensionati che ne beneficiano. L'adeguamento si riduce di pari passo con l'aumento del valore della pensione, fino a scendere al 40% per gli assegni di importo superiore a nove volte il minimo e così contenere la spesa previdenziale. Ciò significa che, mentre gli assegni fino a 2.052,04 euro mensili lordi hanno beneficiato di un aumento dello 0,4% rispetto al 2019, quelli oltre 4.617,09

## Regole ed esempi

### IMPORTI MENSILI E AUMENTI

| MULTIPLI DEL TRATTAMENTO MINIMO | DA EURO         | A EURO   | INDICE DI PEREQUAZIONE | AUMENTO       |
|---------------------------------|-----------------|----------|------------------------|---------------|
| <b>Fino a 4</b>                 | -               | 2.052,04 | <b>100%</b>            | 0,400%        |
| <b>Oltre 4 e fino a 5</b>       | 2.052,05        | 2.565,06 | <b>77%</b>             | 0,308%        |
| <b>Oltre 5 e fino a 6</b>       | 2.565,06        | 3.078,06 | <b>52%</b>             | 0,208%        |
| <b>Oltre 6 e fino a 8</b>       | 3.078,06        | 4.104,08 | <b>47%</b>             | 0,188%        |
| <b>Oltre 8 e fino a 9</b>       | 4.104,09        | 4.617,09 | <b>45%</b>             | 0,180%        |
| <b>Oltre 9</b>                  | <b>4.617,09</b> | -        | <b>40%</b>             | <b>0,160%</b> |

### COME CAMBIANO GLI ASSEGNI

Importi lordi mensili erogati nel 2019 e nel 2020

| NEL 2019 | AUMENTO       | NEL 2020 | NEL 2019 | AUMENTO       | NEL 2020 |
|----------|---------------|----------|----------|---------------|----------|
| 800,00   |               | 803,20   | 2.800,00 |               | 2.805,82 |
| 1.000,00 |               | 1.004,00 | 3.000,00 | <b>0,208%</b> | 3.006,24 |
| 1.200,00 |               | 1.204,80 | 3.500,00 |               | 3.506,58 |
| 1.400,00 | <b>0,400%</b> | 1.405,60 | 4.000,00 | <b>0,188%</b> | 4.007,52 |
| 1.600,00 |               | 1.606,40 | 4.200,00 |               | 4.207,56 |
| 1.800,00 |               | 1.807,20 | 4.500,00 | <b>0,180%</b> | 4.508,10 |
| 2.000,00 |               | 2.008,00 | 4.700,00 |               | 4.707,52 |
| 2.300,00 |               | 2.307,08 | 5.500,00 | <b>0,160%</b> | 5.508,80 |
| 2.500,00 | <b>0,308%</b> | 2.507,70 |          |               |          |

NOTA: Inps a gennaio metterà in pagamento le pensioni sulla base delle regole ante legge di bilancio 2020. Di conseguenza agli importi oltre 3 e fino a 4 volte il minimo verrà applicata un aumento dello 0,388%. Successivamente sarà effettuato un conguaglio. Le differenze sono minime: per esempio 1.600 euro dell'anno scorso diventeranno 1.606,40 euro invece di 1.606,21

euro sono stati ritoccati dello 0,160 per cento (il meccanismo è illustrato in dettaglio nella tabella in alto).

### La novità 2020

Queste regole sono analoghe a quelle utilizzate negli anni scorsi, ma l'ultima legge di bilancio ha introdotto una piccola variazione che riguarda gli assegni di importo oltre tre e fino a quattro volte il minimo. Infatti nel 2019 l'adeguamento era del 97% dell'indice di riferimento. Da quest'anno viene riconosciuto l'ade-

guamento pieno. Le conseguenze pratiche sono che, invece di un aumento effettivo dello 0,388%, è stato riconosciuto quello dello 0,400 per cento. Tuttavia, poiché la variazione è stata definita con la legge di bilancio approvata a fine 2019, Inps questo mese ha messo in pagamento gli assegni sulla base delle regole vecchie, quindi con una maggiorazione dello 0,388 per cento. Di conseguenza nei prossimi mesi l'importo sarà adeguato e dovrebbe essere riconosciuta la differenza.

**Le prospettive**

Questo meccanismo dovrebbe rimanere in vigore anche nel 2021. Successivamente, sempre in base alla legge di Bilancio, si dovrebbe ritornare alla rivalutazione per fasce applicata nel 2011 (legge 388/2000), ma modificata per quanto riguarda gli importi oltre tre e fino a quattro volte il minimo. La differen-

za fondamentale tra il sistema attuale e quello che dovrebbe tornare in vigore è che il primo applica l'aliquota di aumento a tutto l'importo in pagamento, il secondo lo applica a fasce: 100% dell'inflazione fino a quattro volte il minimo, 90% oltre quattro e fino a cinque volte, 75% oltre cinque volte il minimo.

Facciamo un esempio. Se una persona incassa 2.500 euro mensili di pensione lorda, con il sistema attuale ottiene un aumento del 77% dell'inflazione calcolato su tutto l'importo. Con il secondo otterrebbe un aumento del 100% per la parte fino a 2.052,04 euro (quattro volte il minimo) e del 90% per la parte oltre 2.052,40 e fino a 2.500 euro.

Su questo tema è opportuno utilizzare il condizionale, dato che le regole introdotte in via transitoria per il biennio 2012-2013 sono state poi ritoccate e prorogate finora, al fine di contenere la spesa previdenziale incidendo sui trattamenti di importo più elevato.

Occorre inoltre ricordare che l'aumento dello 0,4% è un valore provvisorio, perché riferito all'andamento della variazione dei prezzi nel 2019 calcolato sulla base di stime per gli ultimi tre mesi dell'anno. A inizio 2021 sarà applicato il valore definitivo, che potrà essere uguale, inferiore o superiore allo 0,4 per cento. Se necessario si dovrà procedere a un conguaglio e al contempo però si applicherà il valore previsionale riferito al 2020.

Quest'anno l'adeguamento rispetto a quanto già pagato nel 2019 non è stato necessario perché l'aumento provvisorio, pari all'1,1% e già riconosciuto, coincide con quello definitivo.

**Importi di riferimento nel 2020****Pensione minima**

Mensile 515,07 euro; annuale 6.695,91

**Assegno vitalizio**

Mensile 293,60; annuale 3.816,80

**Assegno sociale**

Mensile 459,83 euro; annuale 5.977,79 euro

Limite di reddito annuale personale: 5.977,79 euro.

Coniugale: 11.955,58 euro

**Prima fascia di retribuzione pensionabile**

47.332,00 euro

**Massimale di retribuzione imponibile**

102.953,00 euro

**Importo minimo per vecchiaia contributiva a 67 anni**

689,75 euro

**Limiti di reddito per la riduzione della pensione ai superstiti**

Fino a 20.087,73 euro, nessuna riduzione;

oltre 20.087,73 fino a 26.783,64 euro, riduzione 25%;

oltre 26.783,64 fino a 33.479,55 euro, riduzione 40%;

oltre 33.479,55 euro, riduzione 50%

## IMPORTI ELEVATI

# Sul taglio agli assegni d'oro si attende la Consulta

di **Matteo Prioschi**

**P**rosegue nel 2020 il taglio alle pensioni di importo superiore a 100.160 euro, in attesa del giudizio della Corte costituzionale.

Introdotta dalla legge 145/2018 (articolo 1, commi 261-268), il prelievo dovrebbe rimanere in vigore fino al 2023 compreso, a danno delle pensioni dirette di importo annuale superiore a 100.160 euro lordi, purché calcolate almeno parzialmente con il metodo retributivo. Il prelievo si applica agli assegni dei pensionati iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione previdenziale obbligatoria, anche se ottenute con il cumulo o la totalizzazione dei contributi versati in più gestioni. Escluse, invece, le pensioni liquidate in regime di cumulo o totalizzazione che coinvolgono le Casse di previdenza dei liberi professionisti, come precisato dall'Inps nella circolare 116/2019.

## La decurtazione

Il prelievo viene applicato in misura crescente alle quote di pensione eccedenti i 100.160 euro (si veda la tabella in pagina).

L'anno scorso l'importo soglia era di 100mila euro, ma quest'anno è stato ritoccato verso l'alto in quanto adeguato alla variazione del costo della vita, applicando le regole generali della rivalutazione, che per gli importi elevati hanno comportato un aumento dello 0,16 per cento (circolare Inps 147/2019).

L'importo del singolo pensionato si calcola prendendo in considerazione tutti gli assegni previdenziali pagati a quest'ultimo, ma nel caso ci siano quote calcolate con il sistema contributivo, la riduzione viene parametrata ai soli pro quota determinati anche con il sistema retributivo.

Per la fascia oltre 100.160 euro e fino a 130.208, il prelievo è pari al 15% della parte di pensione che rientra in tale range. Per esempio, se una persona incassa 105.000 euro, il taglio del 15% si effettua su 4.840 euro. Quindi nei fatti la decurtazione totale della pensione è nettamente inferiore al 15% e in questo primo scaglione non supera il 3,5% dell'importo complessivo.

Le somme così ottenute confluiscono in un "fondo risparmio sui trattamenti

## Le regole

Quote pensione e riduzione percentuale

| QUOTA DI PENSIONE                       | RIDUZIONE  |
|---|------------|
| <b>Oltre 100.160 e fino a 130.208 €</b> | 15%        |
| <b>Oltre 130.208 e fino a 200.320 €</b> | 25%        |
| <b>Oltre 200.320 e fino a 350.560 €</b> | 30%        |
| <b>Oltre 350.560 e fino a 500.800 €</b> | 35%        |
| <b>Oltre 500.800 €</b>                  | <b>40%</b> |

pensionistici di importo elevato” costituito presso l’Inps. Secondo quanto stimato in occasione della messa a punto del provvedimento, il taglio dovrebbe comportare un risparmio di circa 80 milioni di euro all’anno al netto degli effetti fiscali. Il tutto a carico di 24mila pensionati, di cui circa 16mila incassano non più di 130.208 euro all’anno.

### Il ricorso


Contro questa disposizione, il 17 ottobre scorso la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, sottolineando

che la durata quinquennale del taglio forza il requisito della temporaneità che in passato la stessa Consulta ha valorizzato al fine di ritenere legittimi analoghi provvedimenti, tanto più perché segue quello introdotto dalla legge di bilancio 2014. Nell’ordinanza di rimessione si legge, inoltre, che il prelievo ha natura sostanzialmente tributaria e peraltro penalizza alcuni pensionati quando al contempo si favorisce il pensionamento anticipato di altri (si veda quota 100). Vengono inoltre lesi i principi di imparzialità e affidamento.

Il prelievo sulle pensioni di importo elevato è una misura che è stata adottata più volte in tempi recenti, sui quali si è espressa la Corte costituzionale. È stato bocciato quello introdotto dal decreto legge 98/2011, mentre è stato ritenuto legittimo quello della legge di bilancio 2014.

### Gli effetti del taglio

Valore annuale lordo della pensione intero e ridotto per effetto del contributo di solidarietà. In migliaia di euro, se non diversamente indicato



© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Il sistema

Per alcune categorie di lavoratori ci sono delle forme previdenziali specifiche, che soprattutto in passato offrivano condizioni differenti rispetto a quelle generali:

**sostitutive** (fondo trasporti, fondo elettrici, fondo telefonici, fondo volo, fondo dazio, Inpdai, Inpgi1, Enpals);

**esclusive** (Inpdap, Ipost, Ferrovie dello Stato);

**esonerative** (enti creditizi)

## TASSO DI SOSTITUZIONE

# Dopo il retributivo l'assegno adeguato non è più una certezza

di **Alessandro Trudda**

**I**l tasso di sostituzione (Tds) è un indicatore utilizzato per misurare la variazione della capacità reddituale a seguito della cessazione dell'attività lavorativa e della conseguente transazione nello stato di pensionato. Si calcola come rapporto percentuale, dividendo il totale della prima annualità pensionistica (lorda/netta) per il totale dell'ultima annualità reddituale (lorda/netta). In caso di andamenti reddituali discontinui o comunque non lineari (relativi per esempio a lavoratori autonomi) risulta opportuno utilizzare al denominatore il valore medio degli ultimi redditi annui onde evitare risultati fuorvianti.

Il Tds viene spesso utilizzato quale misuratore di adeguatezza della prestazione previdenziale. L'articolo 38 della Costituzione italiana tutela la funzione previdenziale del sistema di protezione sociale, garantisce cioè i lavoratori che abbiano contribuito al finanziamento del sistema nel mantenimento di un tenore di vita "adeguato" rispetto a quello sostenuto prima di abbandonare l'attività lavorativa.

## **Effetti del metodo retributivo**

Il calcolo retributivo adottato fino al 1995 aveva proprio lo scopo di assicurare a ciascun pensionato, o agli eventuali superstiti, un tenore di vita correlato a quanto prodotto nell'età lavorativa (schema a beneficio definito). In pratica attraverso il parametro "coefficiente di liquidazione" si prestabiliva il Tds in funzione degli anni di contribuzione maturati e non dei contributi effettivamente versati. Con il coefficiente del 2% era sufficiente lavorare 40 anni per garantirsi un tasso di sostituzione dell'80% rispetto ai redditi pensionabili.

Il passaggio al contributivo è stato dettato dall'esigenza di sostenibilità finanziaria del sistema minata nel lungo periodo da rendite pensionistiche estremamente generose (oltre che da fenomeni di esasperazione di condotte egoistiche come lo storico proliferare di baby-pensionati).

Il Tds può essere utilizzato anche rispetto al tema dell'equità intergenerazionale, laddove viene analizzata la sua evoluzione prospettica nel tempo. Eventuali smisurate iniquità dei Tds tra le diverse coorti potrebbero andare a minare il patto intergenerazionale indispensabile nei sistemi a ripartizione dove i lavoratori contribuenti sostengono gli impegni finanziari dei pensionati in essere.

## **La riforma del 1995**

Per esemplificare l'effetto legato alla riforma del 1995, abbiamo simulato i Tds associati a un lavoratore con linea reddituale lineare che cresce costantemente del 1,5% annuo. Il lavoratore di-